



Spett.le
Regione Toscana

Oggetto: Progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 9.447,60 KWp e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in località Pedicino, nel Comune di Massa e Cozzile (PT). Il progetto ricade nel Comune di Massa e Cozzile (PT) e può interessare, a livello di impatti, anche i Comuni di Montecatini Terme (PT), di Buggiano (PT) e di Ponte Buggianese (PT)

La associazione Raggio Verde ha come scopo sociale la tutela dell'ambiente come da statuto che si allega ed insiste per la sottoposizione a VIA della modifica richiesta, e che venga effettuata la VINCA in quanto l'impianto dista circa 1,8-2 chilometri dall'Area Contigua alla Riserva Naturale Regionale "Padule di Fucecchio" e circa 2 chilometri dalla ZSC-ZPS IT5130007 "Padule di Fucecchio", dall'omonima area Ramsar (zone umide di importanza internazionale) avente codice AR_FI_PT01 e dall'IBA080 (aree importanti per l'avifauna) "Palude di Fucecchio".

La VINCA è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Le disposizioni dell'art. 6, par. 3 della Direttiva 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Ai sensi, poi, dell'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE "Uccelli".

In ambito nazionale, infine, la Valutazione di Incidenza è disciplinata dall'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 secondo cui:

"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità



conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali" (commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 cit.).

Alla luce della disciplina di settore complessivamente considerata, la Valutazione di incidenza riguarda anche progetti posti all'esterno di un sito della Rete Natura 2000 e va comunque effettuata ogniqualvolta vi sia la probabilità di un'incidenza significativa, **potendo essere omessa soltanto quando vi sia la certezza di un'assenza di incidenze, sussistendo, in tal caso, obbligo di puntuale motivazione sul punto (in termini, C.g.a., Sez. giurisd., 15 gennaio 2014, n.4)**

Per eventuali comunicazioni, potrà essere utilizzata la pec: associazioneraggioverde@legalmail.it
Roma 03 06 2023

Raggio Verde